



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato n. 1

Prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6

1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) si avvale del CINECA Consorzio Interuniversitario per le procedure di iscrizione online al test. Il CINECA è altresì incaricato della predisposizione dei plichi destinati a ciascun Ateneo, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti risultante dalle iscrizioni, aumentata almeno del 5%, contenenti il materiale relativo alle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in Medicina Veterinaria nonché ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto. Il CINECA provvede anche alla stampa di “fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte” in numero pari ai plichi predisposti per ciascun Ateneo, nonché alla pubblicazione di un filmato che viene pubblicato sul sito del MIUR al fine di consentire alle Commissioni d'aula ed ai candidati adeguata conoscibilità delle modalità e delle fasi della prova di ammissione.
2. **Gli Atenei** provvedono, secondo le indicazioni che verranno comunicate dal MIUR, al ritiro presso la sede del CINECA, alla presenza dei rappresentanti del MIUR, delle scatole sigillate in cui sono contenuti i plichi destinati ai candidati che partecipano alle prove, nonché della scatola (ovvero delle scatole) contenente i “fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte”.
3. Ogni scatola contiene:
 - a) cinquanta plichi contenenti il materiale di cui al successivo punto 7;
 - b) una busta contenente cinquantacinque coppie di etichette adesive pretagliate, recanti un codice a barre con il relativo codice alfanumerico, destinate all'abbinamento dell'elaborato con la scheda anagrafica del candidato, secondo la procedura descritta al successivo punto j.
4. A decorrere dall'avvenuta consegna, **ciascuna Università** appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi, che devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione.
5. In ciascuna giornata d'esame, prima dell'inizio della prova, **il Presidente della Commissione o il Responsabile d'aula** sorteggia quattro studenti fra i candidati presenti in aula e verifica con loro l'integrità delle scatole; provvede quindi all'apertura delle stesse e alla distribuzione dei plichi in relazione al numero dei partecipanti; consegna a ciascun candidato il “foglio di istruzione alla compilazione del modulo risposte”. I “fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte” sono messi a disposizione dei candidati prima dell'inizio della prova. Il Presidente della Commissione o il Responsabile d'aula redige, quindi, una dichiarazione dalla quale risultino l'integrità delle scatole, il numero dei plichi assegnati e il numero dei plichi eventualmente non utilizzati. Tale dichiarazione è sottoscritta anche dai quattro studenti sorteggiati. In ciascuna giornata d'esame il Presidente della



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Commissione o il Responsabile d'aula redige altresì il verbale d'aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal MIUR.

6. Nel caso in cui uno o più candidati segnalino irregolarità in merito al plico ricevuto, **il Presidente della Commissione o il Responsabile d'aula** ne verifica l'attendibilità e, se necessario, provvede alla sostituzione del plico. Detta operazione deve risultare dal verbale d'aula unitamente alle relative motivazioni. I plichi sostituiti non sono da considerare materiale di scarto, ma devono essere opportunamente custoditi come previsto dal successivo punto 9, lettera E)

7. Ogni plico contiene:

- a) una scheda anagrafica priva di qualsivoglia codice di identificazione;
- b) i quesiti, relativi alla prova di ammissione, recanti il codice identificativo del plico;
- c) un modulo risposte dotato dello stesso codice identificativo del plico;
- d) un foglio sul quale sono apposti il codice identificativo del plico nonché l'indicazione dell'Ateneo e del corso di laurea cui si riferisce la prova.

La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo dei documenti indicati ai punti b) e c) comporta la sostituzione integrale del plico, in quanto tali documenti sono contraddistinti dal medesimo codice identificativo del plico.

Eventuali correzioni o segni apportati dal candidato sulla scheda anagrafica non comportano la sostituzione della stessa. Alla sostituzione della scheda anagrafica si provvede solo laddove i segni o le correzioni apportati dal candidato comportino un'obiettivo difficoltà di identificazione del candidato: in quel caso la commissione sostituisce la scheda anagrafica prendendola da uno dei plichi di riserva e dell'operazione dà atto nel verbale d'aula. La sostituzione della scheda anagrafica non comporta mai in ogni caso la sostituzione dell'intero plico.

8. I **bandi di concorso** predisposti dagli Atenei devono indicare che:

- a) A decorrere **dal 2 luglio 2018 e fino alle ore 15.00 del 24 luglio 2018** i candidati si iscrivono alla prova di ammissione esclusivamente attraverso la procedura presente nel portale University (www.university.it). Il pagamento del contributo di partecipazione al test avviene secondo le modalità previste dall'Ateneo in cui si sostiene la prova. Il pagamento non accompagnato dalla ricevuta di iscrizione *online* non dà diritto alla partecipazione alla prova.
- b) La sede indicata dal candidato come prima preferenza di assegnazione è quella in cui dovrà essere sostenuta la prova. Non sono ammesse deroghe sulla sede di svolgimento della prova.
- c) L'immatricolazione ai corsi studio di cui al presente decreto è disposta in relazione alla collocazione dei candidati nella graduatoria di merito conseguente al punteggio da essi ottenuto nonché tenendo conto dei posti attribuiti ai vari Atenei in sede di programmazione e delle preferenze espresse dai candidati in fase di iscrizione al concorso



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- d) I candidati, in caso di utilizzo di più aule, vengono distribuiti per età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli.
- e) Per la compilazione del modulo risposte deve essere utilizzata una penna nera data in dotazione dall'Ateneo.
- f) È fatto divieto ai candidati di interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle aule *telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari* o altra strumentazione simile, nonché di introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione.
- g) Lo studente deve obbligatoriamente compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla anche ai fini della attestazione di corrispondenza dei dati di cui alla lettera j), al momento della consegna dell'elaborato.
- h) Il candidato contrassegna la risposta prescelta apponendo il segno X nella corrispondente casella (tracciando le diagonali nel quadratino della risposta). È offerta la possibilità di correggere una e una sola volta la risposta eventualmente già data a un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente contrassegnata con il segno X scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno con il segno X in una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio.
- i) Il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una piccola figura circolare che lo studente, per dare certezza della volontà di non rispondere, deve barrare. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile. Se il candidato non appone alcun segno nelle caselle di risposta, anche se non barra la figura circolare, la risposta è considerata comunque non data.
- j) A conclusione della prova, il candidato viene invitato a raggiungere **una postazione dedicata e dotata di apposita penna**, posta a congrua distanza dalla commissione, ove deve scegliere una coppia di etichette adesive ivi presenti. Ciascuna etichetta deve essere applicata sul modulo risposte e sulla scheda anagrafica a cura esclusiva del candidato che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici presenti sulle etichette della coppia scelta. Il candidato deve, quindi, sottoscrivere, in calce alla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte. **A conclusione di queste operazioni, il candidato deve inserire la scheda anagrafica nel contenitore chiuso presente nella postazione dedicata e recarsi nella postazione della commissione ove inserisce il modulo risposte nel contenitore chiuso ivi predisposto.**

I bandi di concorso predisposti dagli Atenei devono, altresì, precisare che **sono causa di annullamento della prova:**



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- 1) lo svolgimento della prova in un'aula d'esame diversa da quella nei cui elenchi d'aula il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione d'esame e di tanto sia dato atto a verbale;
- 2) l'introduzione nonché l'utilizzo in aula, da parte del candidato, di *telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari* o altra strumentazione similare, manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
- 3) l'apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della Commissione.
- 4) l'interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati;

L'annullamento della prova è disposto dalla Commissione. Nei casi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) il CINECA non determina il punteggio della prova annullata.

9. Al termine della prova, **il Presidente della Commissione o il Responsabile d'aula** provvede a:

- a) inserire tutti i moduli risposte in uno o più contenitori che devono essere chiusi alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l'integrità delle scatole ovvero, in caso di sopravvenuta impossibilità di costoro, in presenza di altri quattro candidati estratti a sorte;
- b) inserire tutte le schede anagrafiche in uno o più contenitori che devono essere chiusi alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l'integrità delle scatole o comunque di altri quattro candidati estratti a sorte;
- c) apporre una firma sui lembi di chiusura del ovvero dei contenitori;
- d) invitare i quattro studenti ad apporre la firma sugli stessi lembi;
- e) confezionare altri contenitori in cui devono essere racchiusi i plichi restituiti e che sono stati oggetto di sostituzione, i plichi dai quali siano state prelevate le schede anagrafiche nonché i plichi non utilizzati, la dichiarazione di cui al precedente punto 5 e la copia del o dei verbali d'aula.

Al momento della consegna da parte dei candidati dei moduli risposta, **il Presidente della Commissione o il Responsabile d'aula**, in presenza di ciascun candidato, deve trattenere, perché sia conservato dall'Università, sia ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso agli atti, il seguente materiale:

- 1) i fogli in cui sono stampati i quesiti relativi alla prova;
- 2) la scheda anagrafica;
- 3) il foglio di controllo del plico.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Il suddetto materiale deve essere conservato dall'Università per cinque anni dallo svolgimento della prova.

10. Nei giorni ed orari esclusivamente indicati dal calendario reso disponibile a tutti gli Atenei (compresi quelli con sede nelle Isole), ogni Università, a cura di un responsabile amministrativo, consegna presso la sede del CINECA ai rappresentanti del MIUR il materiale di cui al punto 9, lettera a) nonché i plichi risultati non utilizzati durante la prova d'ammissione con il relativo verbale di consegna riepilogativo dei dati d'aula relativi al materiale di cui al punto al punto 9, lettera e). Il facsimile del predetto verbale di consegna è reso disponibile dal Miur. Il materiale di cui al punto 9, lettera e) è custodito presso ciascun Ateneo.

Tale materiale non potrà per alcuna ragione e/o motivo essere custodito dal Cineca e dovrà essere ripreso in consegna dall'Ateneo immediatamente al termine della procedura di rilevazione delle risposte.

È affidato al CINECA l'incarico di procedere alla rilevazione informatizzata delle risposte fornite dai candidati nei moduli risposta, con conseguente determinazione automatica del relativo punteggio.

11. **Il responsabile del procedimento ovvero il suo delegato di ciascuna Università** assiste alle operazioni di scansione e di conteggio dei moduli risposte presso la sede del CINECA e provvede al loro ritiro al termine delle operazioni di determinazione del punteggio degli elaborati, in modo che tutti i documenti relativi al singolo candidato siano conservati agli atti dell'Università.

12. Presso il CINECA, l'Ufficio competente **del Miur** autorizza il predetto Consorzio, previa verifica del rispetto delle procedure previste nel presente decreto, alla rilevazione informatizzata delle risposte fornite dai candidati nella prova e alla conseguente determinazione automatica del relativo punteggio.

13. Il MIUR, tramite il CINECA, pubblica sul sito www.university.it, nell'area riservata ai candidati e nel rispetto delle norme per la protezione sui dati personali, esclusivamente il punteggio in ordine di codice etichetta. Tali dati restano disponibili nell'area riservata ai candidati fino alla conclusione delle procedure.

14. Gli Atenei inviano al CINECA, in modalità telematica e attraverso un sito riservato, i dati anagrafici dei singoli candidati associati ai relativi codici etichetta. Gli Atenei inviano altresì, con la stessa modalità, le immagini delle schede anagrafiche secondo le specifiche tecniche che verranno successivamente comunicate.

15. Il MIUR autorizza il CINECA alla trasmissione telematica, attraverso il sito riservato, dei file relativi ai punteggi ottenuti dai candidati. Dopo l'associazione delle schede anagrafiche ai moduli risposta, i candidati, attraverso il portale University, possono accedere all'area ad essi riservata dello stesso sito per visualizzare, unitamente ai propri punteggi, le immagini del proprio elaborato e della scheda anagrafica. Le immagini dell'elaborato e della scheda anagrafica potranno altresì essere acquisite dal candidato interessato tramite *download*.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

L'accesso all'area riservata nel portale University avviene previa autenticazione informatica, tramite credenziali individuali, generate dal sistema ad ogni singolo candidato.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato n. 2

Procedure per l'iscrizione, l'accesso ai risultati e lo scorrimento della graduatoria

1. Ciascun candidato deve presentare la richiesta di partecipazione alla prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto esclusivamente in modalità *online* attraverso il portale University (www.university.it). **L'iscrizione *online* è attiva dal giorno 2 luglio 2018 e si chiude inderogabilmente alle ore 15:00 (GMT + 2) del giorno 24 luglio 2018.** Il perfezionamento dell'iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione al test secondo le procedure indicate dall'Università in cui il candidato sostiene la prova. Tali procedure devono in ogni caso concludersi **entro il 27 luglio 2018**.

Ai fini della definizione degli aventi diritto alla partecipazione alle prove, le Università inviano entro e non oltre il **3 agosto 2018** al CINECA, tramite il sito riservato, l'elenco degli studenti che hanno perfezionato l'iscrizione alla prova attraverso il pagamento del relativo contributo.

2. Al momento dell'iscrizione *online* alla prova, il candidato, dopo la registrazione sul portale University, presa visione dell'informativa sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, attraverso l'apposita procedura informatica fornisce le seguenti informazioni (tutti i dati contrassegnati da asterisco sono obbligatori):

Cognome *

Nome *

Paese di nascita *

Provincia di nascita *

Città di nascita *

Data di nascita *

Sesso *

Cittadinanza *

Codice Fiscale *

e-mail *

Tipo documento* Numero Documento * Rilasciato da * Valido dal <...> al <...>*

Residenza: Paese * Provincia * Località * C.A.P. * Indirizzo *

Telefono/ cellulare (a)

L'informazione di cui alla nota (a) deve essere inserita solo in caso di assenza di indirizzo e-mail esclusivamente al fine di fornire comunicazioni inerenti le procedure di selezione.

Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale per cui il candidato ha presentato la domanda e alla successiva



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

immatricolazione. Tutte le informazioni restano conservate per cinque anni dal momento dell'iscrizione *online* del candidato.

Al termine di tale periodo, tali dati sono resi anonimi.

Tutte le comunicazioni relative alla prova verranno inviate all'indirizzo e-mail indicato all'atto di iscrizione alla prova. È cura del candidato verificare e comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell'indirizzo e-mail.

3. All'atto dell'iscrizione alla prova il candidato deve contestualmente indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere. Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili dopo le ore 15:00 (GMT + 2) del 24 luglio 2018. Farà fede in ogni caso l'ultima "conferma" espressa dal candidato entro tale termine.

Per **prima preferenza utile** si intende, nell'ordine delle preferenze indicate, l'opzione migliore relativa alla sede e al corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile.

Il candidato è in ogni caso obbligato a sostenere il test nella sede indicata come "prima scelta".

4. Nei giorni di seguito indicati il CINECA, per conto del MIUR, pubblica esclusivamente il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta sul sito www.universitaly.it, nell'area riservata ai candidati e nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali.

Corso di laurea	Data pubblicazione punteggi della prova
Medicina e Chirurgia – Odontoiatria e Protesi Dentaria	18 settembre 2018
Medicina Veterinaria	19 settembre 2018
Corsi di laurea e di laurea magistrale direttamente finalizzati alla formazione di Architetto	20 settembre 2018

Tali dati restano disponibili nell'area riservata ai candidati fino alla conclusione delle procedure.

5. A partire dal giorno successivo la data di pubblicazione dei risultati della prova ed entro 5 giorni lavorativi, i responsabili del procedimento delle Università inviano al CINECA, attraverso un sito web riservato realizzato per esse dallo stesso Consorzio quale unico mezzo di comunicazione, i dati identificativi di ogni studente tratti dalla scheda anagrafica e la scansione delle singole schede anagrafiche in formato pdf. Delle predette operazioni è redatto analitico verbale che gli Atenei dovranno rendere disponibile al MIUR sul sito web riservato.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

6. Il giorno **28 settembre 2018** sulla propria pagina riservata del portale University i candidati possono prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica.
7. Il giorno **2 ottobre 2018** viene pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, la graduatoria nazionale di merito nominativa.
8. All'atto di ogni scorrimento di graduatoria il candidato che:
 - a) rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile risulta **ASSEGNATO** ed è **tenuto a immatricolarsi presso la sede e il corso cui è assegnato** entro i termini stabiliti al punto 10. In caso di mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto all'immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo;
 - b) non rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile risulta **PRENOTATO** su una scelta successiva. In tal caso il candidato può immatricolarsi nella sede e nel corso nei termini stabiliti al punto 10 ovvero attendere che, a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria, nello scorrimento successivo si rendano eventualmente disponibili dei posti sulle preferenze migliori indicate. Qualora il candidato si immatricoli nella sede in cui è prenotato, si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse.
9. Il giorno **2 ottobre 2018**, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le Università, sull'area riservata agli studenti sono pubblicati i nominativi di coloro che risultano **ASSEGNATI** o **PRENOTATI** al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile e viene fornito a ciascun Ateneo l'elenco di tali candidati.
10. Il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie di ciascuno dei corsi di laurea di cui al presente decreto ai fini dell'immatricolazione avviene secondo le seguenti fasi e regole:
 - a) Il giorno **2 ottobre 2018** sono pubblicate sul sito riservato le graduatorie nominative di ciascun corso di laurea con l'indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso è collocato come "assegnato" ovvero, tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede, come "prenotato" ovvero come "in attesa";
 - b) I candidati **ASSEGNATI** devono provvedere all'immatricolazione presso gli Atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. I candidati **PRENOTATI** possono provvedere all'immatricolazione presso gli Atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. Al fine di consentire l'adeguata gestione della graduatoria nazionale, è in ogni caso stabilito, sia per i candidati **ASSEGNATI** sia per i candidati **PRENOTATI** che esercitino tale possibilità con riferimento allo specifico scorrimento, un termine massimo di 4 giorni per l'immatricolazione, incluso il giorno di scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato e i festivi. La mancata immatricolazione dei candidati



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- ASSEGNATI comporta la rinuncia alla stessa se non esercitata nel predetto termine di 4 giorni. I candidati PRENOTATI che non esercitano tale possibilità non decadono dalla stessa.
- c) Entro cinque giorni dal termine di cui alla lettera a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i festivi, ogni Università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati.
 - d) Entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i festivi, **tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati e i rinunciari, devono manifestare la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria** nell'area riservata del sito University. In assenza di conferma di interesse il candidato decade dalle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse.
 - e) Il giorno **10 ottobre 2018**, il CINECA, ricevute le comunicazioni di cui alla lettera c), procede, in relazione alla posizione di merito e alle preferenze espresse, alla pubblicazione del nuovo scorrimento della graduatoria con le procedure indicate nelle lettere b), c) e d).
 - f) I successivi scorrimenti delle graduatorie replicano le procedure e le tempistiche indicate nelle lettere b), c) e d):

11. Agli Atenei è consentito di procedere all'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'Ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all'interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive all'immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile solo se comunicate fino a quando sono ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo Ateneo. Eventuali ulteriori richieste di passaggio o le rinunce successive alla copertura di tutti i posti del corso non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria.

12. Le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento crediti da parte dell'Ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione. Ai fini di cui ai punti 11 e 12 non è richiesto il superamento della prova di ammissione esclusivamente a coloro che sono già iscritti ai medesimi corsi di laurea magistrale a ciclo unico - o che sono già iscritti al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM/41) oppure al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria (LM/46), per i quali è previsto il superamento della stessa prova di ammissione- in altra sede universitaria italiana ovvero comunitaria ovvero extracomunitaria.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

in altra sede universitaria italiana ovvero comunitaria ovvero extracomunitaria.

13. Gli Atenei devono prevedere nei loro bandi che l'iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un Ateneo comunitario ovvero extracomunitario è sempre subordinata all'accertamento, da parte dell'Università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'Ateneo di provenienza nonché all'ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all'Università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale. A tal fine, per ciascuno dei corsi di cui al presente decreto gli Atenei specificano analiticamente nei loro bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'Ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di posti disponibili per il trasferimento a ciascun anno successivo al primo.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato n. 3

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")

1. Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla selezione per l'accesso ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria e ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto, alla determinazione del punteggio, corrispondente a ciascun codice etichetta, conseguito dai candidati nelle prove di ammissione e alla immatricolazione ai ridetti corsi di laurea.

Le prove di ammissione sono previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari", che all'articolo 1, comma 1, lettera a) stabilisce quali siano i corsi soggetti alla programmazione nazionale per le relative immatricolazioni.

Il trattamento dei dati sensibili è effettuato ai sensi del decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 7 dicembre 2006, n.305, della legge 4 febbraio 1992, n.104 e della legge 8 dicembre 2010(dopo 2010, n.170).

2. Modalità del trattamento e soggetti interessati

Il trattamento dei dati personali, forniti anche nell'ambito delle procedure di iscrizione *online* alla prova, per conto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore - è curato, in base ad una procedura informatizzata, dal CINECA Consorzio interuniversitario, nella persona del Direttore e da unità designate dallo stesso Direttore tra il personale del medesimo Consorzio. I soggetti indicati ricevono dai responsabili delle Università, alla presenza di rappresentanti del MIUR, gli elaborati dei candidati contrassegnati da un codice identificativo univoco (codice etichetta).

Il CINECA, attraverso un sito web riservato, realizzato per ciascun Ateneo dallo stesso Consorzio, riceve dai responsabili del procedimento di ciascuna Università, designati dai Rettori, i dati personali degli studenti risultanti dalla scheda anagrafica, ovvero il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e il codice identificativo della prova (codice etichetta).

Il CINECA pubblica nell'area riservata ai candidati del sito www.university.it, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta e le fasi successive a tale pubblicazione, ivi compresa la pubblicazione della graduatoria nominativa.

3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Il conferimento dei dati personali, salvo quanto previsto al punto 2 dell'Allegato 2, è obbligatorio per l'attribuzione del punteggio e della posizione in graduatoria con eventuale assegnazione presso una delle sedi prescelte ai fini della immatricolazione da parte degli Atenei. Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale di riferimento e alla successiva immatricolazione. La mancata acquisizione dei dati comporta l'esclusione dalla graduatoria.

4. Titolare del trattamento dei dati

È titolare del trattamento dei dati, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore – cui ci si può rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

5. Responsabile del trattamento dei dati

Sono responsabili del trattamento dei dati il CINECA e le Università sede di svolgimento delle prove, designati dal Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003.

Sono incaricati del trattamento dei dati le unità di personale del CINECA designate dal Direttore del Consorzio stesso e le unità di personale delle Università da queste designate.

6. Rinvio all'art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.